



COMMISSIONE EUROPEA
DG IMPRESE E INDUSTRIA

Beni di consumo
Industria automobilistica

03 FEB. 2009

Bruxelles,
F/1/GMK/tl D(2009) 2514

Egr. Dott. Ing. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ITALIA

1216x912

**Oggetto: Sua lettera, in data 3 settembre 2008, alla Signora Neelie Kroes
Ricorso contro lo Stato italiano per ostacolo normativo alla libera
concorrenza**

Egregio Dottor Ingegnere [REDACTED]

mi riferisco alla nostra lettera del 30 ottobre 2008 che fa seguito alla Sua lettera del 3 settembre 2008 sull'applicazione dell'*articolo 236, comma secondo, del D.P.R. 495/1992 riguardante la modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e l'aggiornamento della carta di circolazione.*

In conformità dell'estratto dell'articolo 236 del D.P.R. 495/1992 allegato alla Sua lettera, qualsiasi cambiamento ad uno degli elementi specificati nel secondo comma dell'articolo 236 è subordinato al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica sottoposta a verifica da parte dell'ufficio della direzione generale della MCTC. Di conseguenza, l'articolo 236 suggerisce di seguire una procedura alternativa in caso di rifiuto della casa produttrice per motivi non tecnici.

Lei denuncia il fatto che l'articolo 236 costituisce una limitazione illegale nella misura in cui impedisce la trasformazione, utilizzando componenti omologati, di veicoli dotati di motori a combustione interna in veicoli con motore elettrico. Lei ha chiesto alla Commissione:

- (1) di condannare lo Stato italiano in virtù del diritto comunitario, e
- (2) di abrogare l'articolo 236 del D.P.R. 495/1992, o, in alternativa, di voler far prescrivere la libera trasformazione di veicoli endotermici in veicoli elettrici, in particolare adottando le stesse procedure esistenti nella normativa italiana per l'installazione di un impianto a metano o GPL.

Lei non fa riferimento ad una particolare disposizione del diritto comunitario che a Suo avviso Lei è stato violato dalla predetta legislazione. Abbiamo tuttavia esaminato le informazioni da Lei fornite allo scopo di valutare se esiste un'eventuale infrazione del diritto comunitario. Questa valutazione è avvenuta alla luce della legislazione armonizzata che rientra nella nostra competenza: omologazione CE di nuovi motoveicoli (cioè procedura in virtù della quale uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo soddisfa i requisiti pertinenti amministrativi e tecnici nell'ambito della direttiva CE e atti normativi). A tale riguardo abbiamo anche consultato i servizi della Commissione responsabili del controllo della legislazione armonizzata in materia di controllo tecnico: Direzione generale energia e trasporti, Unità sicurezza stradale (E3).

L'omologazione CE riguarda la commercializzazione di nuovi tipi di veicoli e dei rispettivi componenti (in conformità della direttiva-quadro CE 70/156/CEE).¹ L'omologazione CE viene applicata obbligatoriamente sulla maggior parte delle autovetture (categoria di veicoli M₁) a decorrere dal gennaio 1998. Contemporaneamente alle disposizioni obbligatorie per i tipi di veicoli, gli Stati membri dell'UE possono rilasciare approvazioni individuali per veicoli su una base singola. Attualmente la procedura di approvazione individuale è innanzitutto disciplinata dalla legge nazionale, sebbene gli Stati membri che forniscono tali approvazioni debbano accettare qualsiasi omologazione CE valida per un sistema, componente, unità tecnica distinta o veicolo incompleto.²

Abbiamo analizzato attentamente le informazioni da Lei fornite e a quanto sembra la procedura di autorizzazione descritta nell'articolo 236 del D.P.R. 495/1992 non riveste il carattere di un'omologazione di un tipo di vettura o individuale. In particolare, la legislazione non sembra destinata ad applicarsi al collocamento sul mercato per la prima volta di un singolo veicolo (cioè approvazione individuale), ma rappresenta piuttosto un controllo tecnico relativo a certe conversioni su un veicolo modificato che è già in circolazione. Di conseguenza, la legislazione CE sull'omologazione non si applica a questa procedura.

Riguardo alla legislazione comunitaria sul controllo tecnico (Direttiva 96/96/CE), La invito a prendere atto che la legislazione pertinente rientra nelle competenze della DG energia e trasporti, Unità E3 "sicurezza stradale". Essi annunciano che non esistono esigenze specifiche riguardo al controllo tecnico periodico di veicoli elettrici. Per ulteriori informazioni sulla legislazione comunitaria relativa al controllo tecnico, La invito a contattare: Walter Nissler, Road Safety Unit (Unità sicurezza stradale), tel. +32 2 299 9157, e-mail Walter.Nissler@ec.europa.eu.

Infine, per quanto concerne il ricorso a procedure nell'ambito della legislazione italiana per ottenere l'"approvazione individuale" di un veicolo elettrico, La informo che non esistono attualmente requisiti tecnici nella legislazione relativa all'omologazione CE che si occupino delle caratteristiche particolari e dei rischi specifici presentati da tali veicoli. I

¹ GU L 42 del 23.2.1970, pag.1.

² A decorrere dal 29 aprile 2009, le proposte individuali rientreranno nel quadro della legislazione comunitaria (a seguito del recepimento della nuova direttiva-quadro 2007/46/CE (GU L 263 del 9.10.2007, pag.1) che eventualmente sostituirà la direttiva-quadro 70/156/CEE).

requisiti di omologazione, invece, per i veicoli elettrici sono attualmente soggetti alle disposizioni della legislazione nazionale. Di conseguenza, non sarebbe possibile ottenere ora un'approvazione basata sulla soddisfazione delle caratteristiche tecniche nell'ambito del diritto comunitario per modifiche ad un veicolo affinché sia alimentato da un motore elettrico. Considerati i notevoli vantaggi ambientali offerti dai veicoli elettrici, posso tuttavia informarLa che la Commissione sta attualmente considerando l'adeguamento del quadro di omologazione, allo scopo di includere requisiti specifici riguardanti tali veicoli.

Per concludere, non possiamo adottare alcun provvedimento sulla base delle informazioni da Lei fornite in quanto nulla suggerisce che la legislazione italiana cui Lei fa riferimento violi qualsiasi aspetto della predetta legislazione comunitaria. Se dovesse trovarsi in possesso di informazioni supplementari tali da provare l'esistenza di una violazione del diritto comunitario, La preghiamo di farcele pervenire quanto prima e comunque entro un termine di quattro settimane da questa lettera.

Distinti saluti.

Philippe Jean
Capo Unità

